

STATUTO DEL COMITATO SENZA SCOPO DI LUCRO

"AMAarti ENTE DEL TERZO SETTORE"

IN BREVE ANCHE "AMAarti E.T.S."

PREMESSE

Il Comitato senza scopo di lucro denominato "AMAarti" è stato costituito in data 6 marzo 2013 mediante scrittura privata registrata il 21 marzo 2013, serie n. 3, n. 977, presso l'Ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) dell'Agenzia delle Entrate.

Davide Pinardi è nato ad Asola (MN) il 29 novembre 1993 ed è affetto da disabilità quali autismo, diabete ed obesità; è bisognoso di cure costose e di continua assistenza. L'autismo in particolare ha come necessità principale l'assistenza continua per i normali atti quotidiani e come cura ancora l'assistenza continua per realizzare l'integrazione ed aggregazione nel tessuto sociale dei normodotati.

Successivamente, lo Statuto del Comitato è stato revisionato ed approvato dall'Assemblea in data 20 gennaio 2014 con verbale registrato in data 27 gennaio 2014, Serie n. 3, n. 296, presso l'Ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) dell'Agenzia delle Entrate.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituito il Comitato denominato "AMAarti ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve anche "AMAarti E.T.S." con sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS). Esso è retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.2 Il Comitato può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Desenzano del Garda (BS) senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

Art. 2 - DURATA

2.1 Il comitato rimane in attività fino a diversa decisione espressa dall'assemblea (art.16)

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1 Il Comitato esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale elencate in seguito, al fine del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi, compresa assistenza legale a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

- c) Promozione e tutela dei diritti umani , civili , umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori .
- d) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco , incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- e) Coinvolgere e mettere in comunicazione tra loro gli operatori impegnati quali per esempio educatori ,terapisti, neuropsichiatri, psicologi per garantire continuità educativa e terapeutica , favorendone in questo modo anche l'integrazione sociale
- f) Favorire rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e del privato sociale
- g) Creare progetti e servizi complementari in ambito socio educativo per esempio iniziative per l'animazione del tempo libero , progetti per le autonomie e sull'assistenza domiciliare.
- h) Collaborare con enti pubblici e privati che perseguano finalità omologhe a quelle dell'associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività l'associazione potrà, infine , porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva , ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico , pure via internet..

3.2 Il Comitato potrà svolgere anche attività diverse da quelle previste al comma precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.3 Le attività sopra indicate saranno esercitate al fine di perseguire le seguenti particolari finalità:

- sensibilizzazione per le sorti dei soggetti più deboli come Davide; far emozionare di fronte ai problemi e farli sentire propri, cercare di far capire cosa significa vivere ogni giorno affrontando le difficoltà che lo stato di "disabilità" comporta;
- creare una condizione di vita autonoma non solo economicamente , ricca di gratificazioni personali e sostenuta dall'interesse e generosità di coloro che apprezzano Davide come persona al di là della sua disabilità.
- integrazione delle persone disabili che devono poter vivere nella nostra società nel modo più naturale possibile, dato che, a volte, non sono in grado di capire cosa sia la "discriminazione";

- unione delle famiglie che vivono la realtà della "disabilità" evitando che si chiudano e non abbiano sbocchi con la società;
- lotta per affrontare i problemi che ogni giorno si pongono, lottare per superare le difficoltà che si incontrano, per ottenere quegli aiuti di cui i disabili necessitano per crescere;
- aiuto a migliorare la vita: a volte, purtroppo, non basta solo la buona volontà, si rendono necessarie cure molto costose e non sempre le famiglie riescono a sopperire alle spese in modo autonomo;
- crescere: ci si rende conto di come sia ancora tanto discriminato il "diverso". La più grande speranza è quella di poter fare crescere i figli disabili in una realtà in cui siano accettati nonostante la diversità. Crescere non solo fuori ma anche dentro di noi.
- L'attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà finanziata anche attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso.

3.4 Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, il Comitato potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

TITOLO II – MEMBRI DEL COMITATO

Art. 4 - ADESIONE AL COMITATO

4.1 L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso e fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato stesso.

4.2 Possono far parte del Comitato tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea.

4.3 Tutti i membri del Comitato godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività del Comitato con piena parità.

4.4 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita del Comitato.

Art. 5 - QUOTE DEGLI ADERENTI AL COMITATO

5.1 Tutti i componenti del Comitato devono provvedere al pagamento della quota annuale. Ogni quota copre l'adesione al comitato per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 marzo, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

5.2 La quota versata dai membri del Comitato non è trasmissibile non è rivalutabile.

5.3 La quota versata dai membri del Comitato è versata a fondo perduto; pertanto in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento del Comitato, né in caso di recesso od esclusione del membro del Comitato, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al Comitato.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO

6.1 Il membro del Comitato può sempre recedere dal Comitato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Comitato ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6.2 Il Comitato può deliberare l'esclusione di un suo membro per gravi motivi. In particolare, è considerato grave motivo che legittima la delibera di esclusione l'aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere del Comitato o lesivo del decoro di questo.

6.3 La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata al componente escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6.4 I componenti del Comitato che, per qualunque causa, abbiano cessato di far parte del Comitato stesso, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 7 - GENERALITA'

7.1 Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea degli Aderenti, attraverso la quale il Comitato si riunisce e funziona;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Art. 8 - ASSEMBLEA - GENERALITA' E COMPOSIZIONE

8.1 Il Comitato ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita da tutti gli Aderenti regolarmente iscritti alla data di convocazione.

8.2 L'Assemblea degli Aderenti, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Aderenti al Comitato. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Aderenti anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Aderenti per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina del Presidente e delle altre cariche e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

8.4 Vighe il principio del voto singolo: pertanto ogni Aderente ha diritto ad un solo

voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI - CONVOCAZIONE

9.1 La convocazione dell'Assemblea è decisa dal Presidente e comunicata a tutti gli Aderenti mediante avviso di convocazione da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare gli Aderenti.

9.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

9.3 L'Assemblea degli Aderenti deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

9.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Presidente ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno la maggioranza assoluta degli Aderenti aventi diritto al voto nella stessa.

Art. 10 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

10.1 L'Assemblea degli Aderenti è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Aderenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.2 In mancanza di avviso di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti gli Aderenti e l'Organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.3 Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.

10.4 Sia in prima che in seconda convocazione, per l'approvazione delle delibere relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Aderenti e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

10.5 Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro Socio il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 11 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

11.1 L'Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente del Comitato.

11.2 Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea medesima su proposta del

Presidente.

11.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale del Comitato affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

Art. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 L'Organo di Amministrazione del Comitato è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, tutti Aderenti al Comitato, ed è eletto dall'Assemblea degli Aderenti.

12.2 L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione del Comitato non espressamente attribuiti all'Assemblea degli Aderenti. Propone il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

12.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

12.4 L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli componenti.

12.5 L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal componente presente più anziano di età.

12.6 L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

12.7 In assenza di avviso di convocazione, l'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i componenti e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

12.8 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca e presiede l'Assemblea degli Aderenti, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

13.2 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Conservatore



Art. 14 - VICE PRESIDENTE

14.1 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 Quando obbligatorio per legge o quando lo ritenga opportuno, il Comitato nomina un Organo di controllo, anche monocratico, o un Revisore Legale dei Conti.

15.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Comitato ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 16 - ESERCIZIO E BILANCIO

16.1 L'esercizio del Comitato coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Comitato.

16.3 La redazione e l'approvazione annuale di un Bilancio consuntivo del Comitato è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

16.4 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.5 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

17.1 Lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Aderenti con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti.

17.2 L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento del Comitato, nomina anche uno o più liquidatori.

Confermato



17.3 In caso di estinzione o scioglimento del Comitato, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 18 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di comitati di cui al libro I del Codice civile, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Desenzano del Garda, 30 maggio 2026

Il Presidente

Pinardi Fabio

Il Segretario

Mazzeo Concetta

- 3 GIU. 2026

REGISTRATO A MONTICHIARI IL **N°** 272 **Serie** 3
esatto € 200,00 **(euro** **)**
Per Imposta Registro € 200,00 **Per Tributi Speciali €**

